

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Mediatori, agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri: nuove modalità di iscrizione nel registro imprese e REA**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **lo scorso 13.01.2012 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti del Ministero dello Sviluppo Economico** (tutti datati 26.10.2011) che **stabiliscono le nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese e REA per mediatori, mediatori marittimi, spedizionieri, agenti e rappresentanti di commercio**. Secondo quanto previsto dal decreto 26.10.2011 **le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio** presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «ARC», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. Relativamente all'**iscrizione dei mediatori** nel registro delle imprese REA, invece, il decreto del Ministero dello Sviluppo 26.10.2011 stabilisce che le imprese di affari in mediazione, presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione «Scia» del modello «Mediatori», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. Con la **circolare n. 3648/C del 10.01.2012** il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcune **istruzioni operative per inquadrare il nuovo obbligo**.

### **Premessa**

---

---

---

**A partire dal 12 maggio 2012** sono cambiate completamente **le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli** aboliti dalla direttiva servizi. Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno, infatti, **soppresso l'albo e i ruoli per le attività di:**

- **agenti e rappresentanti di commercio;**
- **spedizionieri;**
- **mediatori;**
- **mediatori marittimi;**

demandando ai successivi decreti attuativi le modalità di trasferimento dei relativi dati d'iscrizione al Registro Imprese o al REA.

Il 13 Gennaio 2012 sono stati pubblicati in GU i decreti mediante i quali il Ministro dello Sviluppo Economico ha attuato l'articolo 80 del suddetto decreto legislativo (di recepimento della Direttiva servizi), disciplinando le nuove modalità di iscrizione degli ausiliari del commercio. I quattro decreti prevedono che l'acquisizione di efficacia degli stessi sia rinviata al centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, ne consegue che i decreti sono operativi dal 12 maggio 2012 per consentire l'allineamento informatico dei due archivi, prima Camerale oggi del Registro delle Imprese, mentre il 12 maggio 2013 sono scaduti i termini per effettuare il passaggio dal ruolo camerale (CCIAA) al Registro delle Imprese.

### **L'adempimento**

Con la circolare n. 3648/C del 10.01.2012 il Ministero dello Sviluppo ha precisato che **per gli agenti e i mediatori già in attività** (quale che sia la forma adottata, individuale o societaria) i decreti prevedono che **debbano provvedere a presentare la SCIA entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti attuativi**, (pertanto, entro il 12.05.2013). Nel caso in cui **non venga presentata la SCIA**, interviene la **cancellazione** e quindi l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il Ministero dello Sviluppo ha precisato che **tale previsione** (riferita, quindi, ai mediatori e agli agenti) **vale solamente per le imprese attive e non**, mentre, **nel caso dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, i decreti prevedono che l'adempimento riguarda solamente le imprese attive.**

<b>PRESENTAZIONE DELLA SCIA ENTRO IL 12.05.2013</b>	
<b>Qualifica</b>	<b>Ipotesi</b>
Mediatori	Imprese attive ed inattive
Agenti e rappresentanti di commercio	Imprese attive ed inattive
Mediatori marittimi	Solo imprese attive
spedizionieri	Solo imprese attive

## I requisiti per l'esercizio dell'attività

Secondo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo i decreti che dispongono la presentazione della SCIA da parte di mediatori, agenti, mediatori marittimi e spedizionieri non modificano le norme regolatrici di tali attività, pertanto **devono considerarsi valide le precedenti disposizioni in materia di requisiti.**

## Agenti e rappresentanti di commercio: iscrizione al registro e REA


Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico le imprese che esercitano **attività di agente o rappresentante di commercio** presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «ARC», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.

### **OSSERVA**

L'impresa presenta le dichiarazioni contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Riguardo al **possesso dei requisiti per l'esercizio di tale attività**, il decreto 26.10.2011 stabilisce quanto segue:

<b>POSSESSO, VERIFICA E PERMANENZA DEI REQUISITI</b>	
<b>Possesso dei requisiti</b>	<p>Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è <b>attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC».</b></p> <p>Sono tenuti alla compilazione di tale sezione del modello il <b>titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.</b> I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI».</p>
<b>Accertamento dei requisiti</b>	<p>L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni, provvede immediatamente ad <b>assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio.</b></p>

	<p><b>L'assegnazione della qualifica è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.</b></p> <p>L'ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell'interessato, la <b>tessera personale di riconoscimento</b>, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del decreto (vedi sotto).</p> 
<p><b>Verifica dinamica della sussistenza dei requisiti</b></p>	<p>L'ufficio Registro delle Imprese <b>verifica</b>, almeno <b>una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA</b>, la <b>permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività</b>, nonché di quelli previsti per i soggetti che <b>svolgono l'attività per suo conto</b>.</p> <p><b>OSSERVA</b></p> <p>Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.</p>

Evidenziamo che l'**impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali** deve presentare una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve essere

nominato almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

Riguardo alle **modifiche inerenti l'attività o il personale ad essa adibito**, queste devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «ARC», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Evidenziamo, infine, che al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, **le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto (12.05.2012), compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.**

#### **OSSERVA**

Le **persone fisiche iscritte nel ruolo**, che **non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto**, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. Trascorso inutilmente il termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

#### **Mediatori: iscrizione al registro e REA**

Secondo il decreto 26.10.2011 **le imprese di affari in mediazione**, come nel caso dei rappresentanti di commercio, **presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita Scia**, corredata delle **certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge**, compilando la **sezione «Scia» del modello «Mediatori»**, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un **amministratore dell'impresa societaria**.

Riguardo ai **requisiti**, il DM 26.10.2011, specularmente a quanto stabilito in relazione agli agenti e rappresentanti di commercio, ha previsto quanto segue:

#### **AUTOCERTIFICAZIONE, PERMANENZA E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI**

<b>Possesso dei requisiti</b>	Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione «Requisiti» del modello «Mediatori». Sono tenuti alla compilazione di tale sezione il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «Requisiti».
<b>Accertamento dei requisiti</b>	L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.  L'assegnazione della qualifica è certificata nelle notizie Rea relative alla posizione dell'impresa.  Su richiesta, come nel caso degli agenti e degli rappresentanti di commercio, viene rilasciata una tessera di riconoscimento.
<b>Verifica dei requisiti</b>	L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno <b>una volta ogni quattro anni</b> dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto

Anche in tal caso, inoltre, viene stabilito che:

→ le **modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa** sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «Mediatori», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria;

#### **OSSERVA**

Al riguardo, evidenziamo che le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione «Scia» del modello «Mediatori» e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese.

→ le **imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12.05.2012** compilano la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea» del modello «Mediatori» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, **entro un anno**, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione

dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. Le **persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del 12.05.2012**, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «Mediatori» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.

Viene, inoltre, stabilito che lo **svolgimento dell'attività di mediatore in modo occasionale o discontinuo** è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. La segnalazione dell'avvio dell'attività è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.

#### **OSSERVA**

Tale segnalazione **non può essere presentata più di una volta all'anno.**

#### **Spedizionieri: iscrizione al registro e REA**

In relazione ai soggetti che **svolgono l'attività di spedizioniere**, la maggior parte delle disposizioni **ricalca quanto già illustrato in relazione a mediatori ed agenti di commercio, fatta eccezione per i seguenti elementi:**

- il **modello di riferimento è il modello "SPEDIZIONIERI"**;
- **l'ufficio del registro delle imprese verifica**, a differenza di quanto previsto in relazione ai rappresentanti di commercio, **almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti;**

#### **Mediatori marittimi: iscrizione al registro e REA**

Anche per i **mediatori marittimi**, le modifiche alle modalità di iscrizione al registro e REA sono simili a quelle delineate nei casi precedenti, fatta eccezione a per il modello di riferimento, che è "MEDIATORI MARITTIMI". Viene prevista, inoltre, la verifica ogni due anni dei requisiti.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**